

Sentenza n. 2672/2022 pubbl. il 29/07/2022

RG n.

Repert. n.

del 29/07/2022

N. R.G. 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

DR Diritto del Risparmio

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Carla Romana Raineri

Presidente

dott.ssa Serena Baccolini

Consigliere

dott. Lorenzo Orsenigo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G.

promossa in grado d'appello

DA

elettivamente

domiciliata in

, presso lo Studio dell'avv.

, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

(C.F. e P.IVA

), elettivamente domiciliata in

, presso lo

Studio dell'avv.

, che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

OGGETTO: bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI:

pagina 1 di 13

Firmato Da: RAINERI CARLA ROMANA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3ab2937cae678a8b3fa5d3e5039213
Firmato Da: ORSENIGO LORENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5dc7ac793956f54c
Firmato Da: COLUCCIA SILVIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 64be2376768e497e



Pei

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita reiectis adversis così giudicare:

NEL MERITO

Riformare integralmente la sentenza n. _____ emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nella causa R.G. _____, promossa dalla società

_____ nei confronti di _____, per essere tale statuizione ingiusta e gravatoria nei confronti dell'odierna appellante, per i motivi tutti esposti nella narrativa che precede e rilevabili anche dalla consulenza tecnica contabile espletata nel corso del giudizio di primo grado; conseguentemente, rigettare le pretese svolte nei confronti di _____ spa, per essere totalmente prive di fondamento, sia in fatto, che in diritto e prescritte.

Per l'effetto condannare la società _____, in persona del legale rappresentante pro tempore ed il procuratore antistatario Avv.

_____ per ciò che concerne le spese di lite, a restituire ad _____ le somme già percepite in dipendenza della sentenza di primo grado come qui quantificate, corrisposte dall'odierna appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, o di quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio e di spese di CTU.

Per

In via principale nel merito:

respingere le domande tutte *ex adverso* formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata la sentenza n. _____, emessa nella causa R.G. _____ dal Tribunale di Busto Arsizio in data 18.02.2021 e depositata in data 18.02.2021, nella persona del dott. _____ notificata a _____ in data _____, in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca.

In ogni caso:

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio,



qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali.

IN FATTO E IN DIRITTO

_____ ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. _____ pubblicata in data _____ con la quale, nell'ambito della causa introdotta dall'odierna appellata _____ (di seguito, per brevità, anche _____) ai fini dell'accertamento dell'illegittimità di alcuni addebiti effettuati sul conto corrente n. _____ e della conseguente condanna alla restituzione dell'importo complessivo euro 82,776,62, è stato così deciso:

"il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

accoglie parzialmente la domanda svolta da _____

nei confronti di _____ e, per l'effetto,

condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di _____ la somma di euro 71.470,94, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data di notificazione della citazione al saldo effettivo;

letti gli artt. 91 e ss c.p.c.,

condanna _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a favore di _____ a titolo di refusione delle spese del processo: € _____ per compenso, oltre a € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell'avv. _____, dichiaratosi antistatario;

pone in via definitiva le spese della CTU, così come liquidate in corso di causa, a carico in via esclusiva di _____, con diritto di _____



... di ripetere da ... quanto l'Attrice abbia eventualmente anticipato al CTU".

Vicende processuali

1) La parte attrice ..., in relazione al rapporto di conto corrente n.10/185 accesso nel 1976 presso l'allora ... e chiuso nel 2009, lamentando l'illegittimo addebito in conto corrente di interessi anatocistici, interessi ultralegali ovvero superiori a quelli previsti dal D.lgs. 385/1993 art.117, commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura del conto, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la banca ... chiedendo la condanna della banca convenuta alla restituzione di complessivi Euro 82,776,62.

A fondamento di tali domande, la parte attrice produceva in giudizio gli estratti conto scalari trimestrali ed una consulenza tecnica di parte.

2) Costituendosi in giudizio, la convenuta ... eccepiva, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, co. 4 c.p.c.; evidenziava il mancato soddisfacimento, da parte di ..., dell'onere probatorio relativo all'azione di ripetizione di indebito, in quanto la parte attrice si era limitata a produrre solo gli estratti conto scalari; eccepiva la prescrizione decennale delle domande di ripetizione di indebito attoree fino al luglio 2006; deduceva l'infondatezza delle avverse pretese anche in riferimento ai periodi non soggetti a prescrizione.

3) Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposta ed espletata C.T.U. di carattere contabile da parte della dott.ssa ... che provvedeva a depositare la propria relazione in data 08/02/2019.

4) Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza impugnata:

- ha rigettato l'eccezione ex art. 164, co. 4 c.p.c., sollevata dalla banca, in quanto "*dal contenuto dell'atto introduttivo e dai documenti allegati si evince tanto la causa*



- petendi, [...] sia il petitum, espressamente qualificato in termini restitutori” e ha ritenuto la domanda “adeguatamente specifica”;*
- *ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca, dell'azione di ripetizione con riferimento alle rimesse effettuate sino al 7 luglio 2006, in ragione del mancato soddisfacimento, da parte di quest'ultima, dell'onere probatorio inerente il carattere solutorio delle rimesse stesse;*
 - *ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'espletamento della C.T.U., la documentazione prodotta in causa costituita dagli “estratti conto scalari dal 1° trimestre 1999 alla chiusura del rapporto (avvenuta il 7/12/2009), nonché [da]gli estratti conto completi per il solo periodo intercorrente fra il 1° trimestre 2004 ed il 4° trimestre 2006”, osservando, inoltre, che la banca convenuta si era limitata “a generiche obiezioni sulla valenza probatoria degli estratti conto scalari, senza indicare specificamente in che modo, [...] , la ricostruzione dei rapporti dare/avere basata su di essi sia difforme dalla realtà”;*
 - *ha accolto le conclusioni del C.T.U. il quale aveva provveduto “alla rideterminazione degli interessi secondo il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 Tub”, affermando “l'illegittimità del richiamo all’ “uso-piazza”;*
 - *ha ritenuto legittimo l'anatocismo per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera Cicr 9/2/2000;*
 - *ha richiamato le conclusioni del C.T.U. che aveva ritenuto indebite “le CMS applicate per tutto il periodo oggetto di analisi”, sì da doversi ritenere illegittimi gli importi a tale titolo addebitati per una cifra pari a 2.892,80 euro, e, ciò, per il fatto che non era “presente agli atti alcuna pattuizione di sorta inerente all'esplicitazione di applicazione e conteggio di calcolo della CMS per il conto corrente oggetto di analisi”.*

5) Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendone la riforma con il conseguente rigetto delle domande di , in quanto prive di fondamento sia in fatto che in diritto nonchè prescritte, sulla base dei seguenti motivi:

5.1) “il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata da sulla base dell'asserito esito della CTU;”



5.2) "illegittimità della condanna di _____ alla restituzione in favore d' _____ delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, c.m.s. e spese di chiusura conto".

6) _____, costituendosi in giudizio, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e ha contestato la fondatezza dei motivi dedotti dall'appellante, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

7) Ad avviso della Corte, l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, per i seguenti motivi.

7.1) Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata con riguardo all'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'appellata, l'appellante non avrebbe "correttamente adempiuto all'onere impostole ex art. 342 c.p.c. relativamente alla obbligatoria indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado".

Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio aderisce pienamente, "*gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata*" (ex multis, Cass. 19/03/2019 n. 7675, Cass. 30/05/2018 n. 13535 e Cass. S.U. 16/11/2017 n. 27199). Nell'atto di appello



proposto sono, dunque, individuate le statuizioni contestate della sentenza impugnata e sono esposte con sufficiente chiarezza le argomentazioni a contrasto della valutazione del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, il che, d'altro canto, ha consentito alla parte appellata di prendere compiutamente posizione e di esercitare pienamente il diritto di difesa.

7.2) Passando al merito, va detto che con il primo di appello, la banca appellante, dopo aver rammentato che lo stesso C.T.U. aveva "esposto numerose perplessità in merito all'attendibilità del suo elaborato, in particolare per la carenza di documentazione probatoria, che non ha consentito di poter addivenire ad un ricalcolo e quindi a risposte esaustive al quesito peritale sottopostogli", ha lamentato il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione da essa sollevata in primo grado, in quanto il primo giudice avrebbe, erroneamente, ritenuto che "sarebbe stato onere della banca [...] produrre la relativa documentazione e quindi tutti gli estratti conto analitici, nonché dare prova degli affidamenti goduti dalla correntista e dell'avvenuto superamento del loro limite da parte della stessa...". Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha, poi, dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'incompletezza della documentazione prodotta dall'odierna appellata non avrebbe consentito di addivenire ad una corretta ricostruzione del conto, come, del resto, riconosciuto dallo stesso CTU secondo cui *"la lacunosità della documentazione inerente il conto corrente ordinario n. 10/185 ed in particolare l'assenza di una serie continua dei movimenti non ha permesso una puntuale ricostruzione del conto corrente in oggetto per tutto il periodo analizzato ma esclusivamente per il periodo 2004 – 2006"*.

Ad avviso della Corte tale motivo di appello deve ritenersi fondato.

Giova premettere, in termini generali, come nel caso di azione per ripetizione di indebito proposta dal correntista che, lamentando l'applicazione di poste illegittime in conto, chieda la rideterminazione del saldo del rapporto, spetta certamente al correntista provare l'esistenza degli addebiti che si assumono essere stati illegittimamente applicati dalla Banca, dal momento che, a norma dell'art. 2697 c.c., è onere di chi vuol far valere un proprio diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.



In materia di rapporti di conto corrente il Giudice di legittimità ha più volte affermato che il correntista che *"agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione"* (ex multis, Cass. 04/12/2019 n. 31649; Cass. 28.11.2018 n. 30822; cfr. anche Cass. 23.10.2017 n. 24948 che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva condannato la banca alla restituzione al correntista delle somme indebitamente trattenute, nonostante la produzione in giudizio soltanto di una parte degli estratti conto in cui erano state annotate le rimesse oggetto della domanda di ripetizione).

Orbene, nel caso in esame, è pacifico che l'odierna appellata, nell'incardinare il presente giudizio per svolgere una domanda di accertamento e di ripetizione di quanto indebitamente addebitato dalla banca in relazione al rapporto di corrente, non ha prodotto nessuno degli estratti conto analitici relativi al periodo di vigenza del rapporto bancario oggetto della domanda di rideterminazione del saldo, essendosi limitata a produrre i soli riassunti scalari dal 1° trimestre 1999 alla chiusura del rapporto (07/12/2009); invero, nel caso, gli unici estratti analitici presenti in atti sono stati depositati dalla banca, ai soli fini di documentare l'esistenza di rimesse solutorie (da ritenersi prescritte), e riguardano il solo periodo dal 1° trimestre 2004 al 4° trimestre 2006.

In ragione di tale frammentaria e, soprattutto, inidonea produzione documentale, deve ritenersi l'inutilità della C.T.U. disposta in primo grado, dovendosi escludere che il consulente possa essere giunto ad una ricostruzione di tipo contabile attendibile, poiché la mancata produzione degli estratti analitici da parte del correntista non consente di individuare puntualmente quali siano le poste asseritamente applicate in modo indebito.

Se è vero che gli scalari danno contezza della sequenza dei saldi positivi e negativi, ottenuta raggruppando tutte le operazioni di uguale valuta, è, però, altrettanto certo che tali documenti non offrono l'indicazione degli importi capitali giornalieri, né delle causali delle singole operazioni che invece risultano desumibili dagli estratti conto analitici, in grado di fornire un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto. Invero, gli estratti conto sono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente e da essi non è possibile



desumere, differentemente dagli estratti integrali, l'importo capitale per il giorno esatto di valuta. Così procedendo, il risultato degli interessi debitori applicati non è matematicamente corretto, in quanto fondato sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo, senza che sia possibile calcolare le singole rimesse effettuate e la loro imputazione, nonché individuare l'interesse in concreto applicato. Giammai potrebbe infatti avere dignità di correttezza una rideterminazione del saldo di conto corrente che si fondi un ricalcolo frutto di ipotesi, stime ed approssimazioni. Invero, come ricorda la Suprema Corte, *“Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi”* (Cass. 13/10/2016 n. 20693 ed anche Cass. 20/09/2013 n. 21597).

Sul punto, del resto, pare concordare la stessa C.T.U. la quale, ripetutamente, nel proprio elaborato, ha ribadito l'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione puntuale dei rapporti dare-avere tra banca e correntista basandosi solo sugli estratti conto scalari. La C.T.U. nominata ha, invero, osservato, con riferimento al tasso ultralegale, che *“la serie di estratti scalari [...] non permette una ricostruzione puntuale dell'estratto conto idonea a quantificare compiutamente l'indebito imputabile alla Banca”*, rilevando, inoltre, come, attraverso il metodo di conteggio proposto dal consulente di parte di , il cd “metodo sintetico”, *“le risultanze dei conteggi [...] con l'utilizzo di [tale] metodologia [...], peraltro ampiamente criticata dalla giurisprudenza di merito [...], portano ad ottenere risultati con una quantificazione divergente da quelli ottenuti tramite la corretta rielaborazione analitica dei singoli movimenti”*. Dunque *“nonostante la fattibilità matematica della metodologia di conteggio proposta dal CTP [...], l'esito del conteggio porta alla determinazione di una sola delle componenti che possono costituire la pretesa restitutoria, e precisamente la quantificazione degli interessi indebiti [...], senza tuttavia poter il CTU indicare quanta parte di tale indebito risulti effettivamente richiedibile, non essendo infatti possibile quantificarne la componente prescritta”*.



Con riguardo a tale ultimo profilo, la stessa C.T.U. ha, poi, affermato che *“la mancanza di continuità negli estratti conto prodotti, comporta l'impossibilità di poter svolgere la corretta ricostruzione delle rimesse intervenute sul conto corrente ordinario per tutto il periodo di analisi”* rimarcando che *“in assenza di movimenti analitici di conto corrente non è tecnicamente possibile quantificare le rimesse di carattere solutorio”*.

Di conseguenza, non può ritenersi condivisibile l'assunto del primo Giudice secondo cui *“deve ulteriormente sottolinearsi che gli estratti conto prodotti da parte attrice, sebbene “scalari”, siano comunque sufficientemente completi ed esaustivi nel loro contenuto da consentire al CTU di addivenire a calcoli precisi e (non già meramente approssimativi) in merito al rapporto di dare/avere fra le parti”*, sia in ragione dell'orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, sia in ragione delle stesse riserve ripetutamente espresse dallo stesso C.T.U.

Va, inoltre, evidenziato che l'appellata, nel corso del giudizio di primo grado, non ha mai nemmeno avanzato istanza ex art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere l'esibizione degli estratti integrali da parte della Banca, avendo infatti sempre sostenuto, da un lato, che gli estratti da essa prodotti *“hanno consentito al CTU di quantificare gli indebiti operati dall'istituto a titolo di interessi anatocistici, ultralegali, commissioni e spese per i periodi di cui alle contabili dimesse”* e, dall'altro, che gli stessi sono stati idonei *“a confutare la tesi avversaria di assunta intercorsa prescrizione del diritto ripetitorio della correntista e ciò in quanto ogni rimessa intervenuta sul conto ha avuto natura ripristinatoria e non solutoria, di talché, l'unica parte che non è riuscita ad adempiere al proprio onere probatorio invece è la banca appellante”*.

Al riguardo, pacifico essendo che la causa sia stata introdotta dalla correntista per svolgere domande di accertamento e di rettifica del saldo del rapporto di conto corrente (in conseguenza di asseriti addebiti ingiustificati) e che la banca convenuta si sia limitata a chiedere il rigetto delle avverse domande, va detto che tale infondata tesi della parte attrice e odierna appellata, in tema di onere della prova, pare essere un riflesso della posizione difensiva assunta dalla . . . a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, come dimostrato dal fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, l'allora parte attrice, sostenendo che sarebbe stato onere della banca convenuta dimostrare la natura delle rimesse sul conto, con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. affermava che *“la circostanza che manchino le pagine iniziali relative alla movimentazione contabile, ossia i movimenti in entrata e in uscita è pacifica e la attrice non ha mai negato, né nascosto*



la questione, posto che è documentazione che non attiene alla domanda attorea, bensì alla avversa eccezione di prescrizione”.

Rispetto a tale questione, è solo il caso di segnalare che, nel caso, l'impossibilità di individuare le rimesse solutorie dalle rimesse ripristinatorie è stata determinata dalla stessa impossibilità di “valutare le singole rimesse”, e, quindi, da una questione che attiene ai presupposti della puntuale ricostruzione del conto che, in una causa di accertamento negativo e di ripetizione di indebito, come sopra detto, rimanda all'onere della prova a carico del correntista.

Da ultimo, occorre sottolineare che, nonostante la giurisprudenza di legittimità abbia più volte considerato la possibilità di ricostruire l'andamento del conto alla luce di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, se del caso rielaborati dall'attività di indagine di un consulente tecnico d'ufficio, spetta comunque al correntista fornire quegli altri puntuali elementi di prova in grado di sopperire alla carenza della produzione documentale; carenza che, in questo caso, oltre a essere quantitativa, è anche qualitativa, atteso che la ricostruzione sintetica, attraverso gli scalari, invocata dall'appellata, offrirebbe un quadro dell'andamento del rapporto non idoneo, lo si ribadisce, a fungere da valido presupposto per le articolate domande di accertamento e rettificata formulate in causa.

7.3) In conclusione, non avendo il correntista assolto all'onere probatorio su di esso gravante in ordine alle pretese azionate, l'appello della banca deve essere accolto, con conseguente rigetto delle domande di accertamento e di rettifica del saldo del rapporto di conto corrente proposte dall'odierna appellata.

Il carattere assorbente delle argomentazioni appena svolte esonera la Corte dall'esame di ogni altra doglianza dibattuta in causa.

7.4) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellata . . . va condannata a rimborsare all'appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione, per il giudizio di appello, del compenso per la fase istruttoria, non svoltasi nel presente grado.



Le spese della CTU svolta in primo grado vanno definitivamente poste a carico della parte appellata.

In accoglimento della relativa domanda dell'appellante, vanno, infine, condannati sia l'appellata _____ sia il suo difensore avv. _____ dichiaratosi antistatario, a restituire, ognuno per la sua parte, quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale la banca, allora convenuta, era stata condannata a pagare, da un lato, all'attrice _____ "la somma di euro 71.470,94, oltre interessi moratori al saggio legale dalla data di notificazione della citazione al saldo effettivo", da un altro lato, all'avv. _____ distrattario, l'importo di "€ _____ per compenso, oltre a € 786,00 per rimborso spese vive ex actis (c.u. e diritti di Cancelleria), oltre al 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti per legge".

Pertanto, l'appellata _____

ed il difensore della parte appellata, avv. _____, vanno condannati a restituire all'appellante _____ le somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali (come da espressa richiesta della parte appellante) "dalla domanda" (da intendersi come notifica dell'atto di citazione in appello) al saldo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. _____ pubblicata in data _____, così provvede:

1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte in causa dall'appellata _____

2) condanna l'appellata _____

a rimborsare all'appellante _____ le spese di lite di primo e di secondo grado, liquidate:



A) quanto al primo grado, in euro per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge;

B) quanto al presente grado, in Euro per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie oltre IVA e C.P.A. come per legge;

3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'appellata

4) condanna l'appellata

a restituire all'appellante le somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda (notifica citazione in appello) al saldo;

5) condanna il difensore della parte appellata, avv. a restituire all'appellante quanto percepito, quale distrattario, in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla domanda (notifica citazione in appello) al saldo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16/06/2022.

Il consigliere est.
dott. Lorenzo Orsenigo



La presidente
dott.ssa Carla Romana Raineri

